


Principi del diritto matrimoniale e successorio
Informarsi per rasserenarsi.



Aspetti importanti relativi al regime matrimoniale dei beni fra coniugi e al diritto successorio.

Con il presente opuscolo intendiamo offrirvi una panoramica delle disposizioni principali inerenti al diritto matrimoniale e successorio, nonché illustrarvi come sistemare su base legale la situazione patrimoniale nel concubinato. Per evitare controversie al momento della successione, vi illustriamo cosa potete ottenere con una clausola beneficiaria o un testamento.

Le attuali disposizioni non valgono solo per i matrimoni contratti da gennaio 1988. Esse sono valide anche per i matrimoni che prima di questa data erano regolati dal regime ordinario di comunione dei beni

e non lo hanno conservato, per cui viene applicato automaticamente il regime di partecipazione agli acquisti.

Questo opuscolo informativo ha lo scopo di aiutarvi, ma non può sostituire lo specialista. Per questo vi consigliamo, nei casi più complessi, di ricorrere alla consulenza di un avvocato, di un notaio o di un fiduciario.



«Non so più che pensare. Improvvisamente il mio ragazzo vuole che ci sposiamo, con una vera e propria cerimonia, l'abito bianco... Ma in realtà stiamo bene anche così.»
Lea D., 23 anni

7	Il regime matrimoniale dei beni
17	Il diritto successorio
31	Il concubinato
34	La procedura successoria



«La modifica del diritto matrimoniale ha comportato notevoli miglioramenti in fatto di parità di diritti. Pertanto non vedo la necessità di stipulare uno speciale contratto matrimoniale.»

Sandra K., 31 anni

Il regime matrimoniale dei beni

Ripartizione del patrimonio comune.

Le disposizioni legali relative al regime dei beni regolano i rapporti patrimoniali fra i coniugi durante il matrimonio* e in caso di scioglimento del matrimonio in seguito a divorzio o decesso.

Il patrimonio coniugale è costituito dai beni della moglie e da quelli del marito. I coniugi possono scegliere tra tre diversi regimi matrimoniali dei beni per regolare l'impiego, l'amministrazione e il modo di disporre dei beni durante il matrimonio, nonché la divisione del patrimonio dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Se non viene stipulata alcuna convenzione matrimoniale, si applica il regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Con una convenzione matrimoniale i coniugi possono scegliere la comunione o la separazione dei beni.

* L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio, quindi il partner registrato è equiparato al coniuge per quel che riguarda i diritti e i doveri.

Il regime della partecipazione agli acquisti (Art. 181 e 196 segg. CC)

Per i coniugi che non hanno scelto un altro regime dei beni stipulando una convenzione matrimoniale vale il regime ordinario della partecipazione agli acquisti.

I rapporti patrimoniali durante il matrimonio

La partecipazione agli acquisti mira all'equiparazione giuridica dei coniugi. Ciascuno di loro ha diritto – entro i limiti previsti dalla legge – all'amministrazione e al godimento dei beni in suo possesso al momento del matrimonio e di quelli acquistati durante il matrimonio stesso. Ognuno dei due può disporre autonomamente, ma ha l'obbligo di informazione nei confronti dell'altro coniuge. Per i debiti personali ciascun coniuge risponde solo con i beni propri e con i propri acquisti.

La sostanza dei coniugi si compone delle seguenti parti:

- beni propri e acquisti della moglie
- beni propri e acquisti del marito

I beni propri di un coniuge comprendono

- tutti i beni che il coniuge possiede all'inizio del regime matrimoniale dei beni
- tutti i beni pervenutigli durante il matrimonio a titolo gratuito (per esempio: regali, eredità e condono di debiti)
- le cosiddette acquisizioni in sostituzione, cioè tutti i beni acquisiti con mezzi derivanti dai beni propri (per esempio l'acquisto di un'attrezzatura fotografica con il denaro ricavato dalla vendita di una collezione di quadri ricevuta in eredità)
- l'incremento di beni propri (per esempio l'aumento di valore di un terreno portato nel matrimonio)
- gli oggetti di uso personale (per esempio: vestiti, gioielli, attrezzatura sportiva e per hobby)
- pretese relative a danni morali

Gli acquisti di un coniuge comprendono

- i beni acquisiti dietro remunerazione risp. guadagnati con il proprio lavoro (per esempio il reddito da lavoro)
- tutti i redditi derivanti dai beni propri (per esempio gli interessi maturati su titoli propri)
- le indennità ricevute a causa di incapacità lavorativa
- gli incrementi di valore degli acquisti
- tutti i beni acquisiti sulla base del regime degli acquisti (vale a dire gli acquisti in sostituzione)
- le prestazioni fornite da istituti di previdenza, assicurazioni sociali ed enti di assistenza sociale



«Benedetta e io non abbiamo figli e svolgiamo entrambi un'attività professionale. In questo senso, è giusto che ognuno si assuma la responsabilità per sé stesso e le conseguenze delle proprie azioni.»

Philippe H., 49 anni

Il regime matrimoniale dei beni

La liquidazione del regime matrimoniale dei beni Art. 204 segg. CC

In caso di scioglimento del regime matrimoniale dei beni, si procede dapprima alla suddivisione del patrimonio complessivo della coppia nei singoli beni (beni propri/beni acquisiti), tenendo conto sia delle posizioni attive che di quelle passive.


Se un coniuge ha dato all'altro del denaro per l'acquisto di un oggetto, al momento della liquidazione egli ha diritto al rimborso e a una quota dell'eventuale plusvalore.

Nel caso di diminuzione del valore, invece, l'altro coniuge non è chiamato a risponderne in alcun modo. Una volta apportate le necessarie correzioni, risultano fissati gli acquisti di entrambi i coniugi.

Il passo successivo consiste nell'aggiungere gli acquisti dei due coniugi. Il saldo attivo che ne risulta costituisce l'aumento. Il patrimonio spettante a ciascun coniuge è pari alla metà dell'aumento più i beni propri.



- Beni propri della moglie
- Acquisti della moglie
- Acquisti del marito
- Beni propri del marito



- Beni propri della moglie
- Patrimonio della moglie dopo il calcolo
- Patrimonio del marito dopo il calcolo
- Beni propri del marito

Ulteriori possibilità offerte da una convenzione matrimoniale

Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate sotto forma di atto pubblico. Con una convenzione matrimoniale, i coniugi possono accordarsi su un'altra forma di partecipazione all'aumento (esempio: $\frac{3}{4}$ o $\frac{1}{4}$ a favore di un coniuge). La convenzione non può però ledere le disposizioni riguardanti la parte legittima spettante ai figli e ai discendenti non comuni (per esempio i figli di un matrimonio precedente). Per le ulteriori possibilità offerte dalla convenzione matrimoniale, vi consigliamo di rivolgervi ad un esperto.

La comunione dei beni Art. 221 segg. CC

Il regime della comunione dei beni viene sancito, prima o durante il matrimonio, mediante una convenzione matrimoniale stipulata di fronte ad un notaio o ad pubblico ufficiale.

I rapporti patrimoniali durante il matrimonio


Nel regime di comunione dei beni il patrimonio si divide in tre componenti: il patrimonio comune e i beni propri di ciascun coniuge. Il bene comune forma il nucleo della comunità dei beni ed appartiene ad entrambi i coniugi, che lo amministrano, ne godono i benefici e ne rispondono insieme. A fianco del patrimonio comune i coniugi possiedono beni propri derivanti dalle disposizioni di una convenzione matrimoniale, da regali da parte di terzi o da quanto stabilito dalla legge.

Nella comunione universale dei beni la totalità dei beni dei due coniugi comprende la sostanza e le entrate dei coniugi ad eccezione dei beni propri fissati dalla legge. Con una convenzione matrimoniale si può stabilire che la comunione dei beni valga solo per gli acquisti o che ne siano esclusi determinati valori patrimoniali. In questo modo si originano beni propri che ogni coniuge amministra autonomamente e dei quali gode i benefici e può disporre personalmente.

La liquidazione del regime matrimoniale dei beni Art. 236 segg. CC

Per i debiti comuni, i coniugi rispondono con i beni propri e con la sostanza comune. Questo rischio di corresponsabilità costituisce lo svantaggio principale del regime di comunione dei beni. In caso di esecuzione, essa è indirizzata ad entrambi i coniugi ed i beni comuni possono venire direttamente pignorati.

In caso di scioglimento del regime matrimoniale dei beni, bisogna stabilire che cosa faccia parte dei beni propri di ciascun coniuge e che cosa invece faccia parte dei beni comuni. Anche qui si tiene conto dei debiti reciproci e dei plusvalori. In caso di decesso di uno dei coniugi, al coniuge superstite spetta la metà della sostanza comune. L'altra metà va agli eredi.



La separazione dei beni Art. 247 segg. CC

Se il regime di comunione dei beni viene sospeso in seguito a divorzio, a separazione legale dei beni o per ordine del giudice, ciascun coniuge può riprendere dalla sostanza comune ciò che nel regime di partecipazione degli acquisti sarebbe stato suo bene proprio. Il resto della sostanza comune viene diviso a metà fra i coniugi.

Molto spesso le coppie senza figli scelgono la comunione dei beni, stabilendo tramite una convenzione matrimoniale che, in caso di decesso di un coniuge, la sostanza comune venga assegnata al coniuge superstite (rispettando tuttavia eventuali porzioni legittime spettanti a figli nati prima del matrimonio).

La separazione dei beni viene concordata prima o durante il matrimonio mediante una convenzione matrimoniale autenticata da un pubblico ufficiale.

Su richiesta di un coniuge il giudice può ordinare la separazione dei beni. Ciò può avvenire, per esempio, in caso di indebitamento eccessivo, di incapacità di discernimento duratura di un coniuge oppure se quest'ultimo contravviene al suo obbligo di informazione nei confronti del partner relativamente alla sua situazione patrimoniale e di reddito nonché in merito a debiti.

La separazione dei beni si instaura d'ufficio in caso di separazione legale o quando viene aperta una procedura fallimentare nei confronti di una persona che vive con il coniuge in regime di comunione dei beni.

I rapporti patrimoniali durante il matrimonio

La separazione dei beni conviene in modo particolare alle coppie che, durante il matrimonio, vogliono conservare la maggiore indipendenza finanziaria possibile.


Con la separazione dei beni il patrimonio coniugale viene suddiviso in due masse patrimoniali completamente separate. Ciascun coniuge mantiene, amministra e gode i benefici del suo patrimonio nei limiti fissati dalla legge. Può inoltre disporre liberamente. Per i propri debiti contratti, il coniuge interessato risponde personalmente ed esclusivamente con il suo patrimonio.

In caso di scioglimento del matrimonio o del regime matrimoniale dei beni, nessuno dei coniugi può avanzare diritti sull'aumento di valore del patrimonio del partner. Non ha luogo alcuna liquidazione del regime dei beni.

La separazione dei beni è consigliabile qualora non si desideri alcuna compartecipazione oppure per ragioni legate all'attività professionale di un coniuge.


Decidere autonomamente a chi spetta che cosa.

Il diritto successorio regola la successione patrimoniale nel caso in cui non siano state prese altre disposizioni per il caso di decesso (successione legittima) e fissa i limiti entro i quali una persona può definire personalmente la successione (disposizioni testamentarie). Il diritto successorio, inoltre, contiene le disposizioni legali relative ai rapporti reciproci fra gli eredi, ai loro diritti nei confronti dell'eredità e alla suddivisione di quest'ultima. In questo contesto va sottolineato che la suddivisione ereditaria si basa sempre sul regime matrimoniale dei beni precedentemente concordato.



«Erano anni che due miei conoscenti vivevano insieme senza essersi sposati. Poi lui è morto improvvisamente e, visto che non aveva lasciato alcun testamento, i suoi figli di un precedente matrimonio hanno ereditato tutto. La mia amica non ha ricevuto un bel niente.»

Erika I., 69 anni



«Sono impegnato sul fronte della protezione degli animali e finanziariamente indipendente. Ho già provveduto al mio futuro, poiché è molto importante per me che la parte liberamente disponibile del mio patrimonio vada a favore delle balene bianche, a rischio di estinzione. Il WWF mi sembra l'organizzazione giusta.»

Christian O., 37 anni

La successione legittima

Qualora il defunto non abbia lasciato né un testamento, né un contratto successorio, l'assegnazione dell'eredità è regolata dalla legge. Eredi legittimi sono: il coniuge, i familiari a dipendenza del grado di parentela e – in assenza di questi – gli enti pubblici. L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio, quindi il partner registrato ha diritto all'eredità proprio come un coniuge.

1. I parenti si suddividono in parentele (vedi pagine 24–25) del defunto. Esse ereditano secondo il principio che i parenti più stretti escludono quelli più lontani; ciò significa che i primi eredi sono i discendenti; in loro mancanza, ereditano i genitori del defunto o i loro discendenti e così via. Se il defunto non dispone né di eredi né di discendenti nella stirpe dei genitori, l'eredità va ai nonni e in questo grado s'estingue pure il diritto all'eredità della parentela.

2. Il coniuge superstite non rientra nell'ordine successorio previsto per la parentela; egli eredita in ogni caso.

La porzione di eredità del coniuge superstite è la seguente:

- in concorso con i discendenti: la metà
- in concorso con eredi della stirpe dei genitori: tre quarti
- in concorso con eredi della stirpe dei nonni: tutto

La porzione legittima

Art. 471 CC

La legge pone alcune limitazioni alla libertà del testatore, il quale è infatti tenuto a rispettare una determinata parte della quota ereditaria dei suoi discendenti, la cosiddetta porzione legittima.

Le porzioni legittime si calcolano in frazioni della quota ereditaria:

- Per i discendenti: tre quarti della quota ereditaria
- Per i genitori: la metà della quota ereditaria
- Per il coniuge superstite: la metà della quota ereditaria

Il testatore può disporre liberamente della quota dei beni eccedente le porzioni legittime, la cosiddetta quota liberamente disponibile.

Successione in caso di matrimonio con discendenti (Art. 457, 462 e 471 CC)

Eredi legittimi:

I figli e il coniuge superstite; ad ognuna delle parti spetta metà dell'eredità.

Porzioni legittime e porzione liberamente disponibile:

I figli hanno diritto a tre quarti della quota ereditaria = $\frac{3}{4}$ di $\frac{1}{2}$ dell'eredità. Al coniuge superstite spetta una quota legittima pari a metà della quota ereditaria, egli eredita cioè come minimo $\frac{1}{2}$ di $\frac{1}{2}$ dell'eredità.


Finché i figli sono minorenni, il coniuge superstite amministra il loro patrimonio complessivo. I redditi che ne conseguono possono essere utilizzati per l'educazione, l'istruzione e il mantenimento dei figli.

Eredi legittimi



- $\frac{1}{2}$ Discendenti
- $\frac{1}{2}$ Coniuge

Porzioni legittime



- $\frac{3}{8}$ Quota disponibile
- $\frac{1}{4}$ Coniuge
- $\frac{3}{8}$ Discendenti

Successione in caso di matrimonio senza figli
Art. 458, 462 e 471 CC

Eredi legittimi:

Il coniuge superstite eredita tre quarti, i genitori del defunto il quarto restante, metà per ciascuno.

Porzioni legittime e porzione liberamente disponibile:

Al coniuge sopravvissuto, come anche ai genitori del defunto, spetta metà della quota ereditaria.

Se il padre o la madre del defunto sono premorti, i loro discendenti subentrano al loro posto. In loro mancanza, l'eredità spetta all'altro genitore.

Ai fratelli e alle sorelle del defunto non spetta alcuna porzione legittima. Se uno dei genitori è già morto, la quota a libera disposizione viene automaticamente aumentata.

Successione in caso di matrimonio senza genitori né discendenti del defunto
Art. 462 e 471 CC


Eredi legittimi:

Al coniuge superstite spetta l'intera eredità.


Porzioni legittime e porzione liberamente disponibile:

La porzione legittima è pari alla metà dell'eredità.


Eredi legittimi




Porzioni legittime




Eredi legittimi



Porzioni legittime





Disposizioni vincolanti per il testatore

Chi non vuole che la propria successione sia affidata esclusivamente alle disposizioni di legge, può regolarla personalmente mediante un testamento o un contratto successorio. Il testatore, in questo caso, è vincolato solo dalle disposizioni di legge relative alle porzioni legittime e alle forme nelle quali deve essere redatto il testamento.

Quando è ancora in vita, però, il testatore ha anche la possibilità di cedere una parte del suo patrimonio a un futuro erede.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i discendenti devono detrarre dalla quota di eredità loro spettante questo genere di donazioni, in quanto anticipi sull'eredità. Questo nella misura in cui il testatore non abbia espressamente revocato l'obbligo di equiparazione (Art. 626 segg. CC).

Il testamento (ultime volontà) Art. 498 segg. CC

Con un testamento, il testatore dichiara unilateralmente come dovrà essere distribuito il suo patrimonio dopo il suo decesso. Il testamento può essere revocato e modificato in ogni momento.

Può fare testamento chi abbia compiuto 18 anni e sia capace di discernimento.

Il testamento può:

- favorire il coniuge
- favorire singoli eredi
- nominare erede una terza persona oltre agli eredi legittimi
- assegnare in eredità determinati oggetti a persone indicate per nome
- nominare eredi persone o istituzioni non aventi diritto all'eredità

Il testamento pubblico

Il testamento viene messo a verbale davanti ad un pubblico ufficiale (notaio). Quest'ultimo redige in presenza di due testimoni un atto pubblico.

Il testamento olografo

Il testamento può anche essere redatto personalmente. In questo caso deve essere scritto a mano «dalla A alla Z». Occorre anche indicare il luogo e la data della stesura ed apporre la propria firma. Importante: affinché il testamento, in caso di decesso, venga fatto pervenire a chi di dovere, è consigliabile depositarlo presso l'autorità comunale alla quale il cantone ha affidato la competenza.

Il testamento speciale

Se il disponente si trova in un imminente pericolo di morte, ha la possibilità di procedere a un testamento orale. A questo scopo egli è tenuto ad esprimere le sue ultime volontà in presenza di due testimoni e a incaricare questi ultimi affinché provvedano alla registrazione della disposizione in conformità alle prescrizioni legali (Art. 506 e 507 CC).


Il contratto successorio **Art. 495 segg. e 512 segg. CC**

Con un contratto successorio le parti contraenti, con il mutuo consenso, si impegnano a regolare in un determinato modo la successione ereditaria. Il contratto successorio può essere modificato o annullato solo con il consenso di tutte le parti.

Il contratto successorio può contenere:

- la rinuncia all'eredità da parte di eredi cui spetterebbe una porzione legittima
- la rinuncia all'eredità in collegamento con l'istituzione di un erede (per esempio l'assicurazione della successione di un'azienda)
- il contratto successorio di rinuncia (per esempio acquisizione anticipata dell'eredità)
- l'istituzione di un erede, qualora non vi siano eredi cui spetti una porzione legittima

Il contratto successorio può essere stipulato solo da chi è maggiorenne e capace di discernimento. Il contratto successorio viene concluso in forma di testamento pubblico presso un notaio e in presenza di due testimoni indipendenti.



«In relazione all'eredità si sentono le storie più terribili, ma la cosa peggiore è che si tratta di fatti che possono facilmente tradursi in realtà. Quando morì mia mamma, io vivevo all'estero e i miei fratelli hanno tentato di raggirarmi con ogni mezzo.»

Florian F., 43 anni

Diritti senza certificato matrimoniale.


Concubinato: un caso a parte

Benché il concubinato o il matrimonio senza certificato sia una forma molto comune di vita, esso non è ancora regolato da alcuna legge. Nonostante ciò, l'attuale pratica giudiziale ha fissato alcuni principi sulla base dei quali vengono regolati i rapporti patrimoniali durante il concubinato e i diritti dei partner al momento dello scioglimento della relazione.

Nella maggior parte dei casi, il concubinato equivale a una convivenza simile al matrimonio. Pertanto, in determinate questioni relative al concubinato si applicano le corrispondenti disposizioni del Codice Svizzero delle Obbligazioni sulla società semplice. In caso di scioglimento del concubinato per una separazione, il patrimonio accumulato congiuntamente viene suddiviso secondo regole della società semplice.

In caso di decesso di un partner invece, quello ancora in vita non può avanzare nessun diritto legale sul patrimonio. Il diritto alla porzione legittima dei discendenti, o in loro mancanza dei genitori, ha la precedenza. Si consiglia perciò di redigere un testamento o di stipulare un contratto successorio che favorisca il partner nell'ambito della quota liberamente disponibile (vedi pagina 21).

Se il partner che si occupa dell'economia domestica lavora nella ditta dell'altro partner senza essere remunerato, in caso di scioglimento del concubinato egli può rivendicare un diritto al salario.



«Convivo felicemente con la mia compagna e i nostri due figli anche senza fede nuziale. Abbiamo tuttavia provveduto ad allestire un contratto di concubinato. Perché anche un grande amore necessita di determinate sicurezze.»

Nicola R., 38 anni

Il contratto di concubinato

Dal momento che la legge non ha ancora regolato il rapporto di concubinato, si consiglia di regolare in un contratto i punti più importanti. Questo conviene in particolare qualora vi siano già dei discendenti, si acquisti in comune un immobile, si inizi insieme un'attività commerciale, quando ciascun partner abbia eredi legittimi con differenti diritti ereditari (porzioni legittime) o quando si voglia attribuire il massimo beneficio al partner superstite.

I principali punti da regolare in un contratto di concubinato sono:

- definizione della proprietà di tutti gli oggetti e le parti di patrimonio utilizzate in comune (per esempio: auto, mobili, attrezzatura per il tempo libero, ecc.) con l'ausilio di un inventario periodico
- rapporti di divisione in caso di scioglimento del concubinato (per esempio: metà comproprietà dell'immobile)

- definizione della proprietà comune (per esempio: la proprietà comune è costituita dai beni non indicati negli inventari firmati dalle due parti)
- definizione delle quote individuali di partecipazione ai costi dell'economia domestica, all'affitto, alle rate del mutuo ipotecario, ecc.
- determinazione di un'indennità al partner che si occupa dell'economia domestica, se egli lo fa senza o con una parziale remunerazione del lavoro

La previdenza nell'ambito del concubinato

Nel concubinato, la previdenza non è per principio regolamentata per legge. In genere, i partner vengono trattati alla stregua delle persone singole. Ciò ha come conseguenza che ciascun partner riceve la propria rendita AVS, tuttavia la rendita vedovile non è prevista. Nel 2° pilastro (LPP), le casse pensioni hanno la possibilità di accordare una copertura previdenziale (rendite, capitale di decesso) ai conviventi che vivono da almeno cinque anni in una relazione analoga al matrimonio.

È consigliabile consultare il relativo regolamento della cassa pensioni.

Nota bene:

Occorre sottolineare che non tutte le casse pensioni offrono ancora questa soluzione all'avanguardia. (Presso Zurigo, dal 1° gennaio 2009 è assicurata la rendita partner!)

La previdenza privata (pilastro 3b) specialmente nel rapporto di concubinato gioca quindi un ruolo di primaria importanza. Con un'assicurazione sulla vita o con una rendita vitalizia i partner possono assicurarsi e istituirsene beneficiari a vicenda, affinché in caso di decesso di uno dei partner, quello ancora in vita sia finanziariamente tutelato (con il pilastro 3a ciò è possibile solo in casi eccezionali).

La ripartizione dell'eredità.

Esempio di una procedura successoria

L'esempio che proponiamo illustra le possibili conseguenze a livello di regime matrimoniale dei beni e diritto successorio in caso dell'improvviso decesso di un padre di famiglia.

La situazione di partenza

Il marito ha fondato venti anni fa una ditta individuale. Egli ha due figlie e un figlio. Il figlio dovrà più avanti rilevare l'attività del padre. Il figlio ha nel frattempo concluso la sua formazione professionale e non possiede ancora molti risparmi. La moglie e madre ha depositato su di un conto le indennità ricevute per il lavoro prestato nella ditta del marito.

I coniugi vivono secondo il regime della partecipazione agli acquisti. Non esiste né un testamento, né un contratto successorio.

Il patrimonio dei coniugi è così composto:

- beni propri del marito CHF 40 000.– (apporto di un libretto di risparmio)
- beni propri della moglie CHF 20 000.– (dote)
- acquisti del marito CHF 2 400 000.– (di cui CHF 900 000.– investiti nella ditta)
- acquisti della moglie CHF 220 000.– (indennizzi per il suo lavoro nella ditta)

Quanto spetta a chi?

1. Liquidazione del regime dei beni

	Patrimonio del marito	Patrimonio della moglie	
Beni propri del marito	40 000.–		
Beni propri della moglie			20 000.–
Acquisti del marito	2 400 000.–		
Acquisti della moglie			220 000.–
Aumento totale		2 620 000.–	
Divisione a metà	1 310 000.–		1 310 000.–
Patrimonio della moglie (beni propri + aumento)			1 330 000.–
Patrimonio del defunto (beni propri + aumento)	1 350 000.–		

2. Suddivisione dell'eredità

Eredità totale		1 350 000.–	
Quota ereditaria della moglie 50%			675 000.–
Quota ereditaria dei figli 50%	675 000.–		

3. Rapporti patrimoniali dopo la suddivisione

Quota spettante alla moglie (beni propri e quota ereditata 1 330 000.– + 675 000.–)			2 005 000.–
Quota spettante ai 3 figli	Figlio 225 000.–	1° Figlia 225 000.–	2° Figlia 225 000.–



«Approfitto del fatto che la legge mi lasci uno spazio di manovra libero. Nel mio testamento ho disposto che la mia quota societaria venga trasferita alla mia socia in affari nonché convivente.»

Simon E., 39 anni

Questioni finanziarie concernenti il rilevamento dell'attività commerciale

La situazione finanziaria del figlio, che ha deciso di rilevare l'attività paterna, non è particolarmente favorevole, nonostante l'eredità ricevuta:

La quota da lui ereditata è di	CHF 225 000.–
Il capitale impegnato nell'attività commerciale è di	CHF 900 000.–
Mancano	CHF 675 000.–

Possibili soluzioni (senza tener conto dei risvolti fiscali):

La madre e/o le sorelle rinunciano a parte dei loro diritti.

Problema: questo non riflette le intenzioni né del defunto, né de gli eredi!

Il padre e marito ha, per via testamentaria, lasciato alla madre e alle sorelle la pura porzione legittima, assegnando al figlio la quota disponibile.

Problema: anche se il figlio ricevesse la metà della successione, ciò non gli basterebbe per rilevare l'attività commerciale.

Inoltre: una tale modifica delle porzioni ereditarie e le conseguenti differenze tra gli eredi potrebbe condurre a situazioni sgradevoli.

Un'assicurazione sulla vita sottoscritta in tempo e con una clausola beneficiaria su misura sarebbe la soluzione ideale per tutte le parti.

Ulteriore vantaggio: la somma sarebbe immediatamente esigibile e le parti beneficiarie potrebbero disporre immediatamente. Il pagamento avrebbe luogo indipendentemente dalle spesso lunghe procedure di liquidazione del regime patrimoniale e di successione.

Come nominare beneficiarie di un'assicurazione sulla vita altre persone

Oltre ai numerosi vantaggi che soltanto un'assicurazione sulla vita può offrire, risultano particolarmente interessanti le possibilità relative alla clausola beneficiaria.

L'ordinamento giuridico accorda all'assicurazione sulla vita una preziosa posizione preferenziale. Mediante semplice dichiarazione scritta nella proposta d'assicurazione oppure tramite lettera indirizzata all'assicuratore, il contraente può indicare chi debba ricevere il capitale assicurato in caso di decesso.

Se la clausola beneficiaria non è stata dichiarata in maniera irrevocabile, è possibile modificarla in qualsiasi momento. Essa non deve necessariamente riferirsi ad una sola persona. Possono essere beneficiarie anche più persone e addirittura organizzazioni (persone giuridiche). Inoltre, le quote destinate ai beneficiari possono essere diverse.

I beneficiari ricevono la prestazione immediatamente dopo il decesso della persona assicurata indipendentemente dalla procedura di successione, che spesso si protrae per mesi. Se le persone beneficiarie sono parenti prossimi, la prestazione viene loro versata anche qualora rinunciino (o siano costretti a rinunciare) all'eredità per indebitamento.

Nell'esempio precedente, un premio di rischio di qualche migliaia di franchi avrebbe garantito al figlio la possibilità di rilevare l'attività paterna, mentre alle figlie sarebbe toccata una somma non indifferente.

Vantaggi di un'assicurazione sulla vita:

- Privilegi in materia di diritto fallimentare
- Copertura assicurativa immediata
- Possibilità di inclusione di prestazioni supplementari in caso d'incapacità di guadagno o decesso
- Previdenza nella vecchiaia
- Possibilità di prestito/costituzione in pegno

Avete altre domande? In questo caso vi basta telefonarci. I nostri consulenti non solo risponderanno alle vostre domande, ma saranno altresì in grado di illustrarvi interessanti possibilità nel settore delle assicurazioni sulla vita.